

Allegato " C " all'atto n. 122.070 di rep. n. 27.782 di racc.

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita la società cooperativa sociale denominata **"MEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le leggi speciali sulle cooperative, la disciplina delle cooperative a mutualità prevalente contenuta nel codice civile, le norme di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Vicenza.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, nei modi e termini di legge.

Art. 3 - Durata

La durata della Cooperativa è fissata al 31.12.2050 (trentun dicembre duemilacinquanta). Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II
SCOPO ED OGGETTO

Art. 4 - Scopo

La Cooperativa non ha fini di lucro, è retta dallo scopo mutualistico e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi sociali orientati, in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone svantaggiate, con ritardi di apprendimento, con menomazioni e disabilità, anche conseguenti e/o correlate alla malattia mentale, nonché alla tutela e cura di minori e anziani.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modifiche, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e al comma 4bis della L. 77/2020, nonché s.m.i.;
- b) prestazioni socio sanitarie e ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) interventi e prestazioni sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro

dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;

f) ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo e non, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana e/o europea qualora applicabile. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento interno approvato ai sensi dell'art. 6 della Legge. n. 142/2001 e successive modifiche.

La cooperativa può operare anche con non soci.

Art. 5 - Oggetto

La Cooperativa può, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- attività e servizi di riabilitazione e/o socio educativi occupazionali;
- centri diurni e residenziali di accoglienza, socializzazione ed animazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone fragili e in stato di bisogno;
- attività di tipo alberghiero, anche in forma di soggiorni, rivolti a persone con progetti personalizzati aventi l'obiettivo di sperimentare l'autonomia delle persone disabili e/o svantaggiate, o per il sollievo familiare.

La Cooperativa, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà, nei limiti di cui appresso, effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari ed immobiliari, nonché concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, ed assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre Società, Imprese od Enti anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente, e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi della normativa vigente in materia e le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la cooperativa potrà svolgere è il consiglio di amministrazione.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

- a) di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
- b) ottenere fondi, sovvenzioni, lasciti o qualsiasi altro tipo di erogazione liberale

da enti pubblici e privati;

c) stipulare convenzioni e concorrere ad appalti, di qualsiasi tipo, per la gestione di servizi sociali e sanitari.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa Sociale è altresì impegnata - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - ad integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi, anche quale partecipante ai gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545 septies C.C., promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO III SOCI

Art. 6 - Categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci persone fisiche e giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci cooperatori:

- soci lavoratori: persone fisiche, ivi compresi i soggetti svantaggiati, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente alle attività della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali; prestano la loro opera ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- soci fruitori: persone fisiche che godono a vario titolo, direttamente od indirettamente, anche in quanto familiari di utenti, dei servizi prestati dalla Cooperativa;
- soci volontari: soci che prestano la loro attività, materiale e/o intellettuale, gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà;

2) soci finanziatori: persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private di cui all'art. 2526 C.C. e di cui alla Legge n. 59/1992:

a) Soci sovventori: persone fisiche e persone giuridiche che, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dall'art. 4 della Legge 59/1992, possono essere ammesse solo qualora con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria vengano costituiti dalla Cooperativa i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui allo stesso art. 4 della Legge 59/1992;

b) Azionisti di partecipazione cooperativa: persone fisiche e persone giuridiche che, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dall'art. 5 della Legge 59/1992, possono essere ammesse solo qualora con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria vengano adottate dalla Cooperativa le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui allo stesso art. 5 della Legge 59/1992; le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori e dai lavoratori dipendenti della Cooperativa;

c) Altri soci finanziatori: persone fisiche e persone giuridiche che possono essere ammesse a seguito di aumento del capitale sociale deliberato nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell'art. 2526 C.C. e delle norme da esso richiamate.

Ai soci finanziatori di cui al precedente punto b) si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le

cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. Con riguardo ai diritti spettanti ai soci finanziatori di cui al precedente punto b) si stabilisce che:

- a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte deve essere stabilito entro i limiti previsti dalla normativa vigente;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul capitale dei soci finanziatori di cui al precedente punto b) solo dopo l'esaurimento del capitale dei soci cooperatori;
- c) i soci finanziatori di cui al precedente punto b) possono recedere solo una volta trascorso il periodo minimo di durata del loro rapporto sociale stabilito all'atto della loro ammissione entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione, di cui al precedente punto a) e delle azioni di partecipazione cooperativa, di cui al precedente punto b), è stabilita, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori di cui al precedente punto c) deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria o del Consiglio di Amministrazione in caso di delega allo stesso ai sensi dell'art. 2443 C.C. e con detta deliberazione devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 C.C. e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 C.C., autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi; gli eventuali diritti amministrativi attribuiti ai sottoscrittori di tali azioni; l'eventuale previsione dell'accantonamento, in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori diversi dai soci cooperatori, di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra patrimonio netto e capitale conferito dai soci finanziatori medesimi; il periodo minimo di durata del loro rapporto sociale; la costituzione dei soci finanziatori in Assemblea speciale, ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge.

L'ammissione dei soci è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione dei soci all'attività della Cooperativa e deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda: contribuiscono alla formazione del capitale sociale partecipano, nei limiti di legge, al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro e disponibili per la cooperativa stessa.

I nuovi soci, in ragione dell'interesse alla loro formazione o all'inserimento nella cooperativa, potranno essere ammessi in una speciale categoria di soci lavoratori detta "soci in formazione",

L'appartenenza del socio a detta categoria comporta i seguenti diritti e limiti:

- partecipa alle Assemblee;

- non può rappresentare in Assemblea altri soci;
- vota solo in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio;
- non può essere nominato amministratore.

Il numero dei soci in formazione non può in ogni caso essere superiore ad un terzo del numero complessivo dei soci cooperatori.

Trascorso un periodo massimo di 2 (due) anni dall'iscrizione, il socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria dei soci in formazione può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno alla cooperativa, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria dei soci in formazione, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nella Cooperativa.

Verificatesi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria dei soci in formazione potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione fissato al momento della sua ammissione.

Il Regolamento interno di cui all'art. 4 del presente Statuto disciplinerà il rapporto dei soci in formazione con la Cooperativa.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni vigenti delle deliberazioni degli organi sociali.

Nella domanda dovrà essere indicato quanto segue:

- a) cognome, nome, data di nascita, residenza, codice fiscale, attività svolta;
- b) la categoria di socio a cui chiede di essere iscritto;
- c) il numero di azioni che intende sottoscrivere.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare la propria forma giuridica, la denominazione, la sede ed il codice fiscale nonché il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa: dovrà inoltre allegare la deliberazione dell'organo che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

2. Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sopraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

3. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-

colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

5. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale delle azioni sottoscritte.

Non adempiendo a tale obbligo, entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

Art. 8 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed ottenerne estratti a proprie spese.

La presa visione dei documenti di cui sopra e l'ottenimento di estratti devono essere preceduti da richiesta scritta indirizzata al Presidente del consiglio di amministrazione, fatta pervenire anche tramite e-mail all'ufficio preposto alla conservazione di tale documentazione.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione o morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, liquidazione o scioglimento, se il socio è diverso da persona fisica.

Nel caso di perdita della qualità di socio l'azione viene rimborsata a socio o agli aventi diritto ad un valore non superiore a quello nominale.

In caso di perdita della qualità di socio il soggetto può chiedere l'ammissione ad altre categorie di socio.

Art. 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione esaminare la dichiarazione di recesso e provvedere ai sensi dell'art. 2532 C.C.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 - Esclusione del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può esclu-

dere il socio che:

- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni del presente statuto e/o dei regolamenti e/o le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi 2 (due) mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, al recesso o all'esclusione del socio lavoratore consegue risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'art 4 del presente Statuto.

Art. 13 - Deliberazioni in materia di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso PEC, all'interessato, il quale potrà attivare la procedura arbitrale di cui all'art. 35 del presente Statuto.

L'inerzia del socio decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Art. 14 – Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto soltanto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, eventualmente rivalutato a sensi di legge, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Art. 15 – Soci finanziatori

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ, anche costituiti in diverse categorie.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di Euro 51,00 (cinquantuno) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati, in assenza di specifica previsione in delibera di emissione, quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16 - Circolazione delle azioni dei soci finanziatori

In caso di alienazione delle azioni dei soci finanziatori, agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori spetta il diritto di prelazione in proporzione alla loro parteci-

pazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, le proprie azioni, deve darne comunicazione preventiva al Consiglio di amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. Il consiglio di amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio di amministrazione e al socio alienante, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di amministrazione, la propria proposta di acquisto delle azioni, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte delle azioni senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire le azioni al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e quindi non opponibile alla Cooperativa.

Le azioni di soci finanziatori possono, inoltre, essere trasferite a terzi esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. Il socio finanziatore che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire le azioni. Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo le proprie azioni e il Consiglio di amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento delle azioni, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire le azioni alle medesime condizioni. In difetto il socio finanziatore che intende trasferire le azioni ha diritto di recedere dalla Cooperativa.

Art. 17 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'assemblea straordinaria ai sensi del successivo articolo 28, comma 5, n. 2), c.c., con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale soprapprezzo ai sensi dell'art. 2439 c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, le azioni di soci finanziatori sono preventivamente offerte in opzione ai soci cooperatori, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441.c.c.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'art. 2346 c.c. La

deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'eventuale emissione dei titoli.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni azione di socio finanziatore attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa. I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, operatori e finanziatori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Se previsto nella delibera di emissione, è riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista di candidati predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, fino ad un terzo degli amministratori e di almeno un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. La lista dei candidati potrà essere presentata durante lo svolgimento dell'assemblea. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni dei soci finanziatori può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di azioni di soci finanziatori, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori in carica.

Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 18 - Diritti patrimoniali, recesso dei soci finanziatori e riscatto delle azioni dei soci finanziatori

I soci finanziatori hanno un privilegio di priorità nell'assegnazione del dividendo rispetto ai soci operatori e sono privilegiati nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere:

- i) le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci operatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;
- ii) il diritto alla rivalutazione del valore nominale delle azioni sottoscritte dai soci finanziatori, applicando, in quanto compatibile, l'articolo 7 della legge n. 59/92
- iii) la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci operatori;
- iv) in caso di scioglimento della Cooperativa, i soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto ai soci operatori, per l'intero valore nominale delle azioni sottoscritte e versate, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale sottoscritto, e per la quota parte di riserve divisibi-

li, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.

I privilegi previsti nel presente articolo nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili di cui all'art. 2545-ter c.c. e ciò in ottemperanza al disposto dell'art. 2526, c. 2, c.c.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche:

i) quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti sulla base della delibera di emissione stessa e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 giorni dalla richiesta;

ii) sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a 3 anni o superiore a 10 anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione.

In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante comunicazione a mezzo PEC da inviarsi al Consiglio di amministrazione e avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Le azioni di soci finanziatori sono riscattabili dalla cooperativa se previsto nella relativa delibera di emissione ed alle condizioni e nei termini ivi indicati; a tal fine il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 c.c. alle condizioni e nei limiti ivi previsti. Il riscatto dovrà avvenire nel rispetto degli artt. 2437 e segg. c.c. e dello statuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, per un importo corrispondente al valore nominale, oltre eventuali riserve divisibili, se previste.

Art. 19 - Strumenti finanziari partecipativi

Con delibera dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, secondo la disciplina dettata per le società per azioni agli articoli 2346 comma 6 e 2351 comma 5 del c. c. e in conformità all'art. 2526 c. c. Gli strumenti finanziari partecipativi sono forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci a eccezione dei casi espressamente previsti dal presente Statuto. Con regolamento approvato dalla medesima assemblea straordinaria, sono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e il numero dei titoli emessi nonché gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi. Il diritto di opzione in favore dei soci cooperatori può essere escluso dalla medesima delibera di emissione.

Gli apporti dei sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi sono effettuati in denaro e vengono iscritti ad apposito fondo del patrimonio netto della cooperativa.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, gli strumenti finanziari partecipativi di cui al presente articolo possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previa comunicazione al Consiglio di amministrazione, che ha facoltà di pronunciarsi in merito entro 60 giorni. In caso di mancato gradimento, il Consiglio provvederà a indicare altro acquirente gradito. Decorso il predetto termine, i titoli potranno essere trasferiti al proposto acquirente. In caso di trasferimento ai soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 del codice civile.

Ai medesimi possessori di strumenti finanziari potrà essere riservata la nomina

di un amministratore, di un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Il diritto alla nomina riservata sarà esercitato dai titolari degli strumenti finanziari partecipativi mediante votazione separata nell'assemblea generale dei soci.

All'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari partecipativi e al relativo rappresentante comune, ove costituiti a norma di legge, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

Gli strumenti finanziari partecipativi sono remunerati mediante la partecipazione al riparto degli utili di esercizio nella misura stabilita con la deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al primo comma, che avverrà in via privilegiata sulla base dell'utile risultante dal bilancio approvato, al netto delle destinazioni di utili obbligatorie per legge. Ferma restando la natura patrimoniale di tali apporti, la delibera di emissione può stabilire che la remunerazione annuale degli strumenti finanziari partecipativi sia stabilita anche parzialmente in misura fissa, da attribuirsi anche in assenza di utili.

Il valore degli strumenti finanziari partecipativi può essere ridotto in conseguenza di perdite con diritto alla postergazione rispetto all'utilizzo di tutte le altre riserve del patrimonio netto e del capitale sociale e concorrono nella sopportazione delle perdite pari passo con il capitale dei soci finanziatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, gli strumenti finanziari partecipativi sono rimborsati con priorità rispetto alle azioni dei soci cooperatori e degli eventuali soci finanziatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., i titolari di strumenti finanziari potranno esercitare per l'intero o parzialmente il diritto di recesso decorso il termine di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione degli strumenti finanziari partecipativi può stabilire un periodo maggiore. Il diritto di recesso potrà essere esercitato secondo le disposizioni degli artt. 2437 e segg. c.c., ferma restando l'indivisibilità delle riserve di cui all'art. 2545-ter. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO IV

PATRIMONIO - AZIONI - BILANCIO

DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE

Art. 20 - Elementi costitutivi del patrimonio

Il patrimonio sociale è formato da:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di euro 51,00 (cinquantuno) ciascuna;
 - dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di Euro 51,00 (cinquantuno) ciascuna
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 22 del presente Statuto;
- c) dalla riserva indivisibile costituita dalle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge, comprese eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori.

I finanziamenti effettuati dai soci con obbligo di rimborso da parte della Cooperativa, potranno essere effettuati solo nel rispetto della normativa vigente in materia.

Le riserve, salvo quelle in favore dei soci finanziatori, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci lavoratori durante la vita della Cooperativa, né nell'atto del suo scioglimento.

Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate dalla Cooperativa nel rispetto dell'art. 26 del DLCP 14.12.1947 n. 1577, del Titolo III del DPR 29.9.1973 n. 601 e dell'articolo 12 della Legge 16.12.1977 n. 904.

La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari, nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 2447-bis e ss. del C.C.

Art. 21 - Caratteristiche delle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 (sessanta) giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 35 del presente statuto.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346 comma 1 c. c.

Resta fermo quanto disposto nei precedenti artt. 16 e 19 in ordine alla diversa disciplina relativa alla circolazione delle azioni di soci finanziatori (art. 16) e dei titoli finanziari partecipativi (art. 19).

Art. 22 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si apre il 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio entro 90 (novanta) giorni il Consiglio di Amministrazione provvede, ai sensi di legge, alla redazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il bilancio sociale redatto a norma di legge deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone al cui favore la Cooperativa opera, dei soci, di persone non socie, della comunità locale tutta, indicando specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Tutta la documentazione relativa al bilancio deve essere disponibile presso la sede sociale nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea dei soci.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla

struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea Ordinaria approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura del 3%;
- c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- d) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo III) del presente statuto;
- e) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- f) ad eventuale ristorno in favore dei soci cooperatori, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dal successivo articolo 23;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero alle riserve e fondi di cui all'articolo 20 del presente statuto.

Per i nuovi soci lavoratori e finanziatori, le spettanze relative alle voci c), d) ed e) saranno calcolate in proporzione alla frazione di anno compresa tra le date di versamento del capitale e di chiusura dell'esercizio.

L'assemblea delibera sulla destinazione degli utili ai sensi delle precedenti lett. c), e), f) e g) fatti salvi i privilegi attribuiti ai soci finanziatori ai sensi del precedente art. 18.

Art. 23 - Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione dei ristorni ai soci lavoratori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento e comunque in misura tale da non pregiudicare la remunerazione dei soci finanziatori prevista dal precedente art. 22

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri, quantitativi e qualitativi, stabiliti dall'apposito regolamento, approvato dall'Assemblea.

La delibera dell'assemblea straordinaria di emissione di azioni di soci finanziatori o altri strumenti finanziari partecipativi può prevedere limiti alla distribuzione dei ristorni.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni ai soci:

- in contanti;
- con l'emissione di nuove azioni;
- con l'emissione di strumenti finanziari di cui sopra.

Sono esclusi dai ristorni i soci volontari spettando agli stessi solamente il rimborso delle spese sostenute e documentate.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 24 - Organi sociali

Sono organi della Cooperativa:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale, se nominato;
- il Revisore legale dei conti, se nominato.

TITOLO VI ASSEMBLEA

Art. 25 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale; è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento della cooperativa o per l'assunzione di delibera di fusione, scissione e trasformazione.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee Ordinarie e/o Straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero in qualsiasi altro luogo, purché nell'ambito della Regione in cui ha sede la Cooperativa.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere svolta in collegamento audio o video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti del giorno;
- e) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Cooperativa, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'avviso deve essere inviato, con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, a ciascun socio, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo e ad ogni altro avente diritto, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve essere anche affisso in modo visibile nei locali dove si esercita l'attività.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria sopra stabilita, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti e rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, se nominato.

L'Assemblea deve essere convocata nei successivi 30 (trenta) giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo, se nominato, o da almeno un decimo dei soci.

Qualora gli organi amministrativi o di controllo non vi provvedano, la convocazione è effettuata dal Tribunale ai sensi di legge.

Art. 26 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti in proprio e per delega.

L'Assemblea Straordinaria per le delibere di propria competenza, è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci, in proprio o per delega, e delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti attribuiti ai soci presenti in proprio o per delega.

E' possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto

Art. 27 - Diritto di voto

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 (novanta) giorni dalla delibera del consiglio di amministrazione di accoglimento della domanda a socio.

Fatti salvi i limiti previsti dal presente Statuto per i soci in formazione e dall'art. 2526 C.C. per i possessori di strumenti finanziari, ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'entità della sua partecipazione.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale e che dovranno essere conservate dalla Cooperativa. Le deleghe non possono essere conferite ai componenti degli organi amministrativi e di controllo. Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

Per le votazioni si procederà col sistema di alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 28 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) Approva il bilancio consuntivo e preventivo quando predisposto e il bilancio sociale, la relazione degli Amministratori e destina gli utili;
- 2) approva gli eventuali programmi pluriennali e il programma annuale dell'attività;
- 3) nomina e revoca i componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero;
- 4) nomina e revoca, nel rispetto della legge e del presente Statuto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 5) nei casi previsti dalla legge nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale;
- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere ai componenti degli organi sociali e di controllo;
- 7) approva i regolamenti interni;

- 8) delibera sulla responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione e dei Sindaci e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto;
- 10) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 11) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori, ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci, che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla sua approvazione facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sull'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori e degli altri strumenti finanziari, stabilendone gli importi ed i caratteri, nonché sui voti spettanti in Assemblea;
- 3) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- 4) sulla revoca della liquidazione;
- 5) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della cooperativa;
- 6) su ogni altra materia riservata dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

Art. 29 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario, anche non socio. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

TITOLO VII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 30 - Composizione - Nomina - Cessazione - Sostituzione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli Amministratori devono essere scelti dall'Assemblea tra candidati, anche non soci, indicati dagli appartenenti alle diverse categorie dei soci, volendo così garantire la rappresentatività degli interessi di ciascuna categoria di soci, in conformità

dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale, comunque, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge.

La maggioranza degli Amministratori è scelta, comunque, tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data prevista per l'approvazione del bilancio relativa all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Presidente è il legale rappresentante della cooperativa a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono, quanto prima, a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono tempestivamente convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni e agli stessi potrà essere attribuito un compenso determinato dall'Assemblea.

Art. 31 - Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione viene effettuata dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima. L'avviso deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Nel caso di ricorso alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle adunanze delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

E' possibile l'intervento alle riunioni del Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto

Art. 32 - Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 C.C., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Assemblea della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo può comportare la decadenza

dall'ufficio di amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Amministratori delegando i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381 comma 4 CC., nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed essendo in tal caso autorizzato a rimborsare gli incaricati delle spese dai medesimi sostenute e a corrispondere il relativo compenso.

Il Consiglio di Amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies C.C.

Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 33 – Rappresentanza

La rappresentanza spetta al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al VicePresidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più Amministratori ed a direttori, institori o procuratori speciali, la rappresentanza della Cooperativa da esercitarsi, sia singolarmente che congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti.

TITOLO VIII COLLEGIO SINDACALE

Art. 34 - Composizione - Nomina – Cessazione

Il Collegio Sindacale viene nominato quando obbligatorio per legge o per volontà dell'Assemblea e si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti.

I Sindaci sono nominati dall'Assemblea, restano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data prevista per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai soci finanziatori e eventualmente ai titolari di titoli finanziari partecipativi.

L'assemblea nomina il Presidente del collegio stesso.

Art 35 - Doveri e poteri

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i Sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 C. C.

L'Organo Amministrativo può tuttavia rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

I Sindaci devono convocare l'Assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli Amministratori.

TITOLO IX REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 36 - Soggetto incaricato

Nel caso in cui non sia stato nominato, obbligatoriamente o volontariamente, il Collegio Sindacale, investito della revisione legale dei conti, l'assemblea dei soci dovrà nominare, a sensi dell'art. 2409-bis c.c., un Revisore o una Società di revisione iscritti nell'apposito registro, cui affidare l'esercizio della revisione legale dei conti della cooperativa.

L'incarico è conferito dall'assemblea ed ha durata di tre esercizi e scade alla data prevista per l'approvazione del bilancio relativa all'ultimo esercizio della carica.

La revoca può avvenire solo per giusta causa

Art. 37 – Funzioni

Il soggetto cui è attribuita la revisione legale:

- verifica, almeno ogni 3 (tre) mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- verifica se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime un giudizio sul bilancio, di esercizio e consolidato, con apposita relazione.

Il soggetto che esercita la revisione legale può richiedere al Consiglio di Amministrazione documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

Non possono essere incaricati della revisione legale e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2409-quinquies C.C..

Nel caso di controllo contabile affidato a Società di Revisione, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.

TITOLO X SOCI VOLONTARI

Art. 38 Volontari

La cooperativa per lo svolgimento delle sue attività e per le finalità e il raggiungimento degli scopi sociali, potrà avvalersi anche di volontari a norma dell'art 2 L. 381/91.

Le persone che svolgono attività di volontariato presso la cooperativa, effettiva e non in modo occasionale, sono iscritti in un apposito registro.

I volontari non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta se non un rimborso spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività presso la cooperativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi e saranno sottoposti a formazione e sorveglianza sanitaria.

TITOLO XI CONTROVERSIE

Art. 39 - Clausola Arbitrale

Salvo che per le ipotesi dalla legge tassativamente riservate all'Autorità Giudiziaria, le eventuali controversie che dovessero sorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori, Sindaci e Revisore Legale dei Conti, ovvero nei loro confronti, saranno risolte mediante tentativo di conciliazione da esperire presso il Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale della provincia in cui ha sede la società.

Nel caso in cui il tentativo fallisca, le medesime controversie saranno risolte da un Arbitro nominato dalla Camera Arbitrale della provincia in cui ha sede la società.

In caso di mancata nomina nel termine di 30 (trenta) giorni provvederà al riguardo il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili della provincia in cui ha sede la società. L'arbitrato sarà rituale e l'Arbitro deciderà secondo diritto entro 90 (novanta) giorni.

L'Arbitro stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Resta salva la diversa disciplina prevista dal regolamento dei rapporti con il socio sovventore o finanziatore.

TITOLO XII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 - Liquidazione

La Cooperativa non può modificare la propria natura di Cooperativa Sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua messa in liquidazione.

Art. 41 – Scioglimento

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria e con la maggioranza stabilita dall'art. 22 del presente statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, preferibilmente tra i soci, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 C.C.

TITOLO XIII REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 42 – Requisiti mutualistici

È vietata la distribuzione ai soci di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

È vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

È vietata la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dalla legge.

I predetti principi sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

TITOLO XIV DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 – Modalità di utilizzo dei mezzi di telecomunicazione

Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (assemblea dei soci, riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:

(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici, ecc.) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:

- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:

- di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;

- di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

(ii) Non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto (i); spetta a chi presiede la riunione verificare la sussistenza delle condizioni suddette ed escludere, se del caso, l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione ogniqualvolta tale utilizzo possa compromettere il regolare svolgimento della seduta collegiale.

(iii) L'utilizzo di mezzi di telecomunicazione può avvenire su iniziativa della società o del singolo avente diritto (socio, amministratore, liquidatore, sindaco):

- se organizzato dalla società, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla società, ove è consentito agli aventi diritto di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo;

- anche se non espressamente previsto nell'avviso di convocazione, è, comunque consentito al singolo avente diritto di avvalersi, in ogni tempo e per ogni riunione, della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione; l'avente diritto dovrà comunicare alla società, con congruo preavviso, la propria intenzione di avvalersi di un mezzo di telecomunicazione, specificando le caratteristiche del mezzo prescelto; spetterà a chi presiede la riunione verificare l'adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione a quanto sopra disposto sub (ii).

(iv) In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la assemblea e/o la riunione si intende svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione; l'avviso di convocazione può prevedere che la assemblea e/ o la riunione si debba svolgere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. È ammesso l'intervento con mezzi di telecomunicazione anche nel caso di assemblea e/o riunione totalitaria, purchè consti il consenso di tutti i partecipanti all'assemblea e/o alla riunione; anche in questo caso l'assemblea e/o la riunione si può svolgere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Non è necessario che si trovino nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante, potendo anch'essi partecipare all'assemblea e/o alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione; in questo caso il verbale della assemblea e/o della riunione potrà essere redatto in un momento successivo, con la sottoscrizione del presidente e del soggetto verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio verbalizzante in caso di verbale in forma pubblica.

(v) nei casi in cui si presenti in capo a uno o più degli aventi diritto un malfunzionamento del collegamento e lo stesso proponga di proseguire i lavori utilizzando un mezzo di telecomunicazione o una piattaforma distinti rispetto a quella utilizzata dagli altri soci partecipanti alla riunione, spetterà a chi presiede la riunione consentire o meno tale variazione in base alle proprie verifiche circa l'adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione a quanto disposto sub (i).

Art. 44 - Rinvio

La mancata integrale riproduzione nel presente Statuto di norme inderogabili non deve intendersi volta a derogare, per quanto non richiamato, alla disciplina legislativa.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

F.to GAIGA MARTA

F.to GIOVANNI RIZZI NOTAIO (L.S.)

